



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI**

13 SEZIONE CIVILE

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI
CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica in persona del G.O.P. Dott.ssa Antonietta De Simone, sciogliendo la riserva assunta in data 27 novembre 2023 ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile trattato con rito ex artt. 281 UNDECIECES. c.p.c., iscritto al n. [REDACTED] R.G., avente ad oggetto: stato di cittadinanza italiana

TRA

[REDACTED], nata a [REDACTED]
[REDACTED] in proprio e nella sua qualità di
esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Tutti rappresentati e difesi in virtù di procura allegata dall'Avv. Salvatore Aprigliano come da procure in atti allegata

RICORRENTI

E

MINISTERO dell'INTERNO in persona del Ministro in carica dom. ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato



Nonchè

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli

Interventore ex lege

I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della discendenza dall'avo italiano.

Il Ministero dell'Interno non si è costituito e si dichiara la contumacia.

Il PM si è espresso con parere favorevole.

La linea di discendenza viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche - ove straniere - tradotte e munite di apostille. In essa si registra un passaggio per linea femminile. Difatti i ricorrenti sono diretti discendenti in linea retta dalla sig.ra

[redacted] successivamente emigrata negli Stati Uniti. Dall'unione tra la sig.ra

[redacted], che ha acquisito alla nascita la cittadinanza USA, in virtù del *jus soli* ivi vigente, così sino agli attuali ricorrenti coma da albero genealogico.

Tale circostanza, sulla base della legge al tempo vigente, ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza *iure sanguinis*, sia perché al tempo prevista - salvi casi marginali - unicamente per via paterna, sia perché l'art. della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.

Tuttavia la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione "nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina". Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo *status civitatis*, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza la medesima Corte con la Sentenza n.87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, "nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna".



- per l'effetto ordina al Ministero dell'Interno resistente, o chi per esso, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, dello *status civitatis* italiano dei richiedenti nei registri dello stato civile, provvedendo ad eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti.

- Spese compensate.

Così deciso in Napoli in data 26 dicembre 2024

Il Gop A. De Simone

